

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2573**

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori **PROVERA, ARCHIUTTI, ASCIUTTI, BERGAMO, BIANCONI, BOLDI, BRIGNONE, BRUNALE, CANTONI, CARRARA, CASTAGNETTI, COSTA, DE ZULUETA, FABBRI, FEDERICI, FIRRARELLO, FRANCO Paolo, GABURRO, GUASTI, GUBERT, IOANNUCCI, IOVENE, MACONI, MAFFIOLI, MALAN, MANUNZA, MARTONE, MINARDO, MONTI, MORO, PERUZZOTTI, PESSINA, PIANETTA, PICCIONI, PIROVANO, PONZO, RIPAMONTI, SALINI, SALVI, SAMBIN, SCARABOSIO, SCHIFANI, SCOTTI, STIFFONI, TURRONI, VIZZINI, ZANCAN e ZANOLETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2003

---

Introduzione della targa automobilistica personalizzata

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge, composto di un solo articolo, è volto ad introdurre nel codice della strada una semplicissima modifica, affinché finalmente ogni automobilista sia titolare della targa del proprio veicolo, con la possibilità di trasferirla su veicolo acquistato successivamente. In altri paesi, come la Gran Bretagna e la Svizzera, la disposizione che si vuole ora introdurre in Italia è già legge, con risultati unanimemente considerati del tutto soddisfacenti. La nuova correlazione tra il proprietario dell'autoveicolo e la sua targa ha un effetto di positiva responsabilizzazione ed evita i disagi connessi al cambiamento di targa, che oggi si verificano ogni volta che l'automobilista vende la sua vec-

chia automobile per comprarne una nuova. Peraltro la nuova targa personalizzata, che con questo disegno di legge si propone di introdurre, non attenua minimamente la correlazione oggi esistente tra targa e veicolo, poichè - ovviamente - i competenti uffici pubblici annoteranno l'eventuale trasferimento della targa su un nuovo veicolo. Il disegno di legge non reca spese ed anzi presumibilmente, nel medio periodo, comporterà un risparmio, per gli effetti di semplificazione da esso causati. Non risultano incompatibilità con la normativa comunitaria nè sono prevedibili particolari difficoltà di gestione delle nuove disposizioni da parte della pubblica amministrazione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art 100-bis. - (*Carattere personale della targa degli autoveicoli*). - 1. La targa dell'autoveicolo ha carattere personale. Il Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura che siano registrati i dati identificativi della persona fisica o giuridica, proprietaria dell'autoveicolo e titolare della targa, la quale potrà eventualmente, nel tempo, essere apposta ad altro autoveicolo.

2. Ogni persona fisica o giuridica è titolare di una targa per ogni autoveicolo di cui è proprietaria.

3. Nel caso di vendita o rottamazione di un autoveicolo e acquisto di altro autoveicolo, la targa acquista valore identificativo dell'autoveicolo acquistato, permanendo la correlazione con la stessa persona fisica o giuridica.

4. Nel caso di morte del proprietario persona fisica o di scomparsa della persona giuridica proprietaria ovvero nel caso di rottamazione dell'autoveicolo senza acquisto di altro autoveicolo nei successivi sessanta giorni, la targa è restituita al competente ufficio. Per almeno dieci anni la targa non può essere assegnata ad altro proprietario.

5. All'atto del primo rilascio della targa, i dati di immatricolazione in essa contenuti sono formati in riferimento al primo autoveicolo al quale sarà apposta, ovvero ai sensi dell'articolo 100, comma 8.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai motoveicoli ed ai loro proprietari.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo».

2. Le disposizioni dell'articolo 100-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquistano efficacia sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge.